



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) GRAPPELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA GRAPPELLI

Seduta del 19/07/2018

### FATTO

In data 04/09/2015, presso la gioielleria del ricorrente si presentava un soggetto incaricato del ritiro di tre orologi, e come da accordi telefonici e via email, lo stesso forniva - quale corrispettivo - un assegno circolare del valore di € 53.500,00, emesso il 03/09/2015 dall'intermediario resistente e, contestualmente, consegnava fotocopia del documento di identità e della tessera sanitaria del presunto titolare del conto corrente su cui sarebbe stato addebitato l'assegno.

Lo stesso giorno, il ricorrente provvedeva a versare l'assegno presso la banca negoziatrice e procedeva nella consegna della merce, tuttavia prima del versamento e al fine di ricevere il bene emissione, un funzionario della banca negoziatrice del titolo contattava telefonicamente la banca (apparente) emittente dell'assegno e lo faceva all'utenza telefonica risultante dai pubblici elenchi e riceveva la conferma del titolo oltreché la rassicurazione che il soggetto richiedente l'emissione fosse un cliente affidabile.

Successivamente, in data 7-15/09/2015, la banca negoziatrice provvedeva a stornare dal conto corrente l'importo de quo, in quanto il debito non era stato onorato dalla banca emittente trattandosi di assegno clonato.

Viene quindi riferito che la banca negoziatrice, solo in un momento successivo era venuta a sapere che il numero contattato e rintracciato su internet faceva capo ad una postazione non operativa, dotata unicamente di bancomat.

La situazione di potenzialità di rischio di truffe era nota al resistente in quanto lo stesso era a conoscenza di diverse clonazioni dello stesso tipo già perpetrate a danno di altri



beneficiari sin dalla prima metà del mese di agosto 2015, come dimostrato dalle denunce all'Autorità allegate agli atti di causa; tuttavia risulta che l'intermediario, nonostante la conoscenza di ripetute truffe, non avesse posto in essere alcuna forma di tutela nei confronti dell'utenza, quali "verifiche delle proprie linee telefoniche, disattivazione delle stesse, cancellazione dagli elenchi pubblici, segnalazione agli altri intermediari".

Inoltre, lo stesso non aveva provveduto neanche ad effettuare la segnalazione presso la CAI, "non solo per i titoli a rischio ma anche per quelli già fraudolentemente negoziati".

L'intermediario nelle controdeduzioni ha eccepito la grave imperizia che ha connotato la condotta della banca negoziatrice, la quale è obbligata contrattualmente nei confronti del cliente, in virtù del rapporto di mandato che li lega; come imperizia viene evidenziato il fatto di aver contattato un'utenza telefonica reperita tramite pubblici elenchi, senza alcuna trasmissione a mezzo telefax o pec del titolo allegato, contravvenendo agli obblighi di diligenza professionale sulla stessa gravanti.

Inoltre, ha affermato l'evidenza *ictu oculi* della contraffazione del titolo, evincibile da alcune anomalie relative al formato, alla stampa dei caratteri, e ai codici usati. In relazione alla omessa segnalazione in CAI dell'assegno clonato, ha fatto presente che la segnalazione poteva essere effettuata solo in seguito alla avvenuta conoscenza della duplicazione del titolo unito al tentativo di utilizzo dello stesso, trattandosi di clonazione e non di smarrimento o sottrazione. L'intermediario resistente ha eccepito inoltre che non emette assegni in proprio ma si avvale di una convenzione con altro istituto, perciò le "matrici dei circolari" non sono nella esclusiva disponibilità dei funzionari della resistente e che pertanto a fronte di una duplicazione e non sottrazione, smarrimento o furto, non possono scattare altri obblighi di protezione, posto che la notizia della clonazione, nel caso di specie, si è avuta solo nel momento della denuncia e prima non è stato possibile avere contezza degli assegni clonati, altresì precisa che la segnalazione in CAI è obbligatoria in caso di furto o smarrimento e non clonazione, ex art. 9 del Regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 come modificato il 16 marzo 2005.

Il ricorrente chiede al Collegio ABF il risarcimento del danno patrimoniale, per € 53.000,00, pari "al controvalore della merce consegnata facendo affidamento sulla bontà del titolo rilasciato a copertura dell'assegno pattuito", la corresponsione degli interessi legali dalla data dello storno nonché la condanna "alla rifusione delle spese della presente procedura".

L'intermediario chiede che il ricorso sia respinto per l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità dell'intermediario medesimo.

## DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente rileva che dalla documentazione allegata e citata in atti emerge come il primo esposto alla Procura della Repubblica sia stato presentato dall'intermediario in data 06/08/2015, in un momento antecedente rispetto ai fatti in controversia (emissione assegno in data 4/09/2015). Le denunce/querele allegate, tuttavia, non sembrano riferibili all'assegno di cui in controversia, posto che i numeri di telefono indicati nelle denunce non corrispondono a quello associato alla zona di riferimento indicato nella richiesta di sospensione della linea telefonica inviata dall'intermediario. Altresì, in relazione alle segnalazioni all'azienda erogatrice del servizio telefonico, le prime comunicazioni, non riferibili al caso specifico, sono state effettuate solo in data 15/09/2015, a distanza di oltre un mese dalla prima denuncia.

La richiesta telefonica di "bene-emissione" risulta concordemente affermata sia dall'intermediario che dal ricorrente e dalla disamina dei fatti effettuata dal ricorrente risulta essere avvenuta in data 4/09/2015.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ai fini della valutazione della condotta del ricorrente è emerso che quest'ultimo ha consegnato il bene oggetto di compravendita all'acquirente solo dopo aver richiesto e ottenuto la conferma di "bene emissione", ponendo in essere le dovute cautele del caso al fine di essere tutelato, mentre la banca negoziatrice ha contattato telefonicamente la banca emittente il titolo, al fine di ottenere la conferma della sua validità, al numero telefonico indicato nei pubblici registri, come dimostrato mediante allegazione di missiva del 14/09/2015 inviata dalla banca negoziatrice al ricorrente.

Il Collegio richiama la normativa della Banca d'Italia, Istruzioni di Vigilanza per le Banche, Tit. IV, Cap. 11, Sez. V, in tema di emissione e gestione di assegni bancari e postali, quindi sul fatto che le banche devono adottare ogni cautela per evitare i pericoli insiti in un uso non corretto degli assegni e si devono astenere, altresì, dal riconoscere, prima dell'incasso, a soggetti non affidati ovvero oltre i limiti dell'affidamento il corrispettivo di assegni tratti su un'altra banca. Nel caso di specie, il Collegio valutati i comportamenti dell'intermediario ravvisa un negligente comportamento di quest'ultimo che non si è adoperato in modo idoneo al fine di evitare che venissero perpetrate truffe con detti assegni ed ha ribadito che nel caso di falsificazione di assegno bancario la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell'accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ. Ne consegue che il Collegio, avuto riguardo alla congruità della condotta della parte ricorrente nonché avuto riguardo alla tipologia di truffa effettuata ed alla tipologia di falsificazione dell'assegno, non ravvisa una responsabilità in capo a quest'ultimo bensì riscontra una responsabilità del resistente per non essersi adoperata al fine di ovviare a tali tipologie di truffe.

Sulla corresponsione degli interessi legali dal reclamo al saldo, il Collegio di coordinamento n. 5304/13 ha avuto modo di chiarire che in siffatte ipotesi, l'intermediario è tenuto a restituire le somme corrispondenti alle operazioni fraudolente, sui quali – laddove il ricorrente ne faccia espressa richiesta – vanno computati gli interessi al tasso legale. Il rimborso, infatti, deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione (cfr. anche Collegio di Coordinamento n. 6167/2014) Mentre per quanto richiesto circa le spese per la difesa tecnica, il Collegio rileva che la relativa istanza non era presente nel reclamo e che non consta agli atti evidenza della fattura del professionista, non fornendo quindi la dovuta prova necessaria al fine del riconoscimento di quanto richiesto.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 53.000,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE



Decisione N. 25038 del 27 novembre 2018

---

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da  
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA